
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione tardiva del contumace ex art. 327, comma 2, c.p.c.

Per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.

...omissis...

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che, nel ritenere necessaria la proposizione della querela di falso, la Corte d'appello abbia violato l'art. 2700 c.c., artt. 139 e 140 c.p.c., e ciò abbia fatto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con motivazione viziata, tenuto conto che la fede privilegiata della relata di notifica è limitata alle operazioni compiute dall'agente notificatore e non si estende all'accertamento relativo alla coincidenza tra luogo indicato e luogo di effettiva residenza, che, essendo il risultato di un'attività meramente informativa, può essere contrastato con ogni mezzo.
2. Col secondo mezzo, si deduce l'insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 139, 140 e 163 c.p.c.. Quando, come nella specie, la notifica di un atto è inesistente, perchè effettuata in luogo o riguardo a persona che non abbia alcun riferimento o attinenza col destinatario, prosegue il ricorrente, l'onere della prova dell'effettività della residenza spetta al notificante e non al destinatario dell'atto.
3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in sono incorsi i giudici d'appello nell'affermare provato il luogo di sua effettiva residenza, sulla scorta di argomenti equivoci, e nel ritenere irrilevante il certificato storico di residenza, peraltro prodotto ex adverso, oltre che il contratto di locazione, e la foto della gelateria *omissis* che ha sede nell'indirizzo indicato nella notifica dell'atto di citazione.
4. Con il quarto motivo, si censura, nuovamente per vizio di motivazione, la conclusione della validità della notifica e di tardività dell'atto d'impugnazione, tenuto conto che la notifica è inesistente, e che, accertato tale vizio, il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza.
5. I motivi, che, per la loro connessione e per comodità espositive, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 14570 del 2007; 20307 del 2012; n. 24763 del 2013), per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume *iuris tantum*, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume *iuris tantum* la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.
7. La notificazione deve poi ritenersi inesistente nei casi in cui sia priva dei requisiti minimi per poter produrre un qualunque effetto, sostanziale o processuale, fra i quali rientra il caso in cui la copia dell'atto sia rilasciata in luogo ed a persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario (Cass. n. 11550 del 2013; n. 22293 del 2004; n. 13667 del 2007; cfr. sulla linea di demarcazione tra inesistenza e nullità per gli atti processuali Cass. SU n. 10817 del 2008).
8. Contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, il vizio derivante dalla falsa applicazione dell'art. 140 cpc da luogo a nullità della notificazione, e non alla sua inesistenza, tenuto conto del condivisibile principio (cfr. Cass. n. 10107 del 2014; n. 15200 del 2005; n. 14388 del 2004) secondo cui: "nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova", e ciò in quanto le indagini esperite in loco dall'ufficiale giudiziario, o

dall'ufficiale postale, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario dall'indirizzo indicato da luogo a presunzioni semplici, per vincere le quali va offerta prova contraria da parte del destinatario.

9. Applicando tali principi nella specie, deve, anzitutto, convenirsi col ricorrente quando nega che la relata di notifica faccia fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (cfr. Cass. n. 19021 del 2013), per essere la fede privilegiata limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. Tanto, però, non giova ai fini dell'ammissibilità dell'appello tardivo, in quanto la Corte del merito non solo ha, in concreto, tenuto conto dell'anzidetta presunzione di "temporanea" assenza, laddove ha provveduto a rimarcare (anche graficamente, con sottolineatura e in grassetto) l'avvenuta affissione alla porta esterna di un "domicilio" (id est di una casa di abitazione) e la successiva immissione dell'avviso di deposito nella cassetta della corrispondenza di sua pertinenza, ma ha anche ritenuto, sotto il profilo fattuale, che la residenza effettiva del destinatario corrispondesse al luogo in cui si erano recati l'ufficiale giudiziario, prima, e quello postale, poi, dato che l'avviso di deposito della copia della sentenza, tardivamente impugnata, era stata notificata all' A., sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c., proprio nello stesso indirizzo, ed, in questo caso, l'avviso di deposito era stato personalmente ricevuto dal destinatario, che lo aveva sottoscritto.

10. Tali considerazioni, del tutto logiche, con cui i giudici d'appello hanno ritenuto valida la notifica - ed, implicitamente, escluso che fosse stata da lui fornita la prova contraria - resistono alle critiche che le vengono mosse sotto il profilo motivazionale, tenuto conto del principio (cfr. Cass. n. 10107 del 2014 cit.), cui si è attenuta l'impugnata sentenza, secondo il quale le risultanze anagrafiche non costituiscono prova idonea a dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, a nulla rilevando che, come sottolineato dal ricorrente, il certificato sia stato depositato dalla controparte, essendo tale certificato, comunque, acquisito al processo; nè vale a comportare la cassazione della sentenza la mancata confutazione dei documenti di segno contrario (fotografia di un esercizio commerciale in corrispondenza del civico 64, carta d'identità e contratto di locazione) e la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, in quanto, in disparte il deficit di autosufficienza sulla produzione dei menzionati documenti (dei quali la sentenza non si occupa) unitamente con l'atto d'appello, i predetti mezzi non sono decisivi a smentire l'accertamento di fatto, riferito alla corrispondenza tra il luogo di avvenuta notifica della citazione e la residenza effettiva del destinatario, che i giudici d'appello hanno compiuto con motivazione del tutto congrua.

11. Il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.